



ORIGINALFB

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA  
 Dott. ANTONIO PEDERZOLI

Sent. n. 1923/14

Cron. n. 1664/14

R.G. n. 886/13

della I<sup>a</sup> sezione civile ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 886/13 Ruolo Generale promossa Rep. n. 1645/14

D A

\_\_\_\_\_ residente in Bologna, Via Carlo Porta n. 4 ed Spedita il:  
 elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (Bo), Via 28.01.2014

Emilia n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Marco Bordoni che

la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di Depositata il:

citazione,

31 MAR 2014

ATTORE OGGETTO:

risarcimento danni

CONTRO

\_\_\_\_\_ residente in Albano Laziale (RM),  
 Via Olivella n. 162,

CONVENUTO CONTUMACE

\_\_\_\_\_ residente in Albano Laziale (RM), Via  
 Olivella n. 162,

CONVENUTO CONTUMACE

\_\_\_\_\_ sidente in Bologna, Via Bentini n. 69

CONVENUTO CONTUMACE

**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Spa** in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in  
Torino, Via Corte d'Appello n. 11,

**CONVENUTO CONTUMACE**

OGGETTO. Risarcimento danni.

### CONCLUSIONI

Il procuratore di parte attrice conclude come in atti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.a  
conveniva innanzi all'intestato Giudice i Sigg.ri

i nonché la Società Reale

Mutua di Assicurazioni Spa, al fine di ottenere il risarcimento  
dei danni subiti nel sinistro occorso in data 20.08.2011.

Esponeva l'attrice che il giorno 20.08.2011 alle ore 19:30,  
lungo l'Autostrada A14 Km. 176 carreggiata direzione Nord,  
viaggiava quale trasportata sulla vettura Fiat Bravo Tg.  
condotta dal Sig. \_\_\_\_\_ e di proprietà \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ assicurata Chartis Europe S.A., quando tale  
vettura veniva urtata dal veicolo Audi A4 Tg.  
condotta dal Sig. \_\_\_\_\_ a e di proprietà della Sig.a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ assicurato Reale Mutua Ass.ni Spa, il cui  
conducente effettuava una improvvisa manovra di cambio di  
corsia andando così ad urtare il veicolo sul quale viaggiava

l'attrice.

Le parti coinvolte redigevano Mod. CAI.

A causa dell'urto l'attrice riportava lesioni fisiche, anche di carattere permanente, e doveva sostenere spese per cure mediche.

Non essendo le parti addivenute ad accordo alcuno, la Sig.a Perli adiva questo Ufficio per ottenere il ristoro dei danni fisici subiti nel sinistro *de quo*, compresi del danno morale relazionale, nonché delle spese sostenute, ivi comprese quelle per l'assistenza stragiudiziale.

Il processo si svolgeva nella dichiarata contumacia di tutti i convenuti.

Veniva svolta la necessaria istruttoria, nel corso della quale il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto Sig.

, il quale, peraltro, non si presentava all'udienza all'uopo fissata.

Veniva inoltre sentita la teste Sig.a la quale riferiva come da relativo Verbale d'udienza.

Il Giudice, ritenuta la necessità, incaricava il Dott. Maurizio Papaleo di svolgere perizia medico legale sulla persona dell'attrice.

Il C.T.U. portava regolarmente a termine l'incarico affidatogli. Infine, all'esito dell'udienza del 28.01.2014, dopo che il procuratore di parte attrice aveva precisato le proprie conclusioni e su richiesta del medesimo, il Giudice tratteneva

la causa in decisione.

In primo luogo, dalle risultanze del Mod CAI, in alcun modo contestate dai convenuti, nessuno dei quali ha ritenuto opportuno costituirsi, unitamente alla circostanza della mancata presentazione del Sig. Petrecca all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, può darsi per provata la modalità del sinistro come descritta in atto di citazione e la conseguente responsabilità esclusiva del Sig. Petrecca nella causazione del sinistro *de quo*.

Ciò premesso, in ordine all'entità dei danni subiti dall'attrice, il C.T.U. Dott. Papaleo, con condivisibile motivazione, ha ritenuto che i postumi accertati in capo all'attrice siano attendibilmente riconducibili al sinistro in parola ed ha espresso la seguente quantificazione:

Danno biologico 2,75 %, I.T.P. al 75% giorni 15, una I.T.P. al 50% per giorni 20 ed una I.T.P. al 25% per ulteriori giorni 20.

Ne consegue pertanto il seguente calcolo del danno patito dalla Sig.a Perli applicando le tabelle di cui alla Legge n. 57/2001:

I.P. 2,75 %	E. 1.750,20
I.T.P. al 75% gg. 15	E. 519,75
I.T.P. al 50% gg. 20	E. 462,00
I.T.P. al 25% gg. 20	E. 231,00
Totale	<u>E. 2.962,95</u>

Alla luce dell'insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 26972/08 e

dell'orientamento in seguito espresso dalla stessa S.C. nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito, nel caso di specie, dovrà essere riconosciuta una ulteriore somma ai fini della personalizzazione del danno, che, in considerazione delle lesioni di lieve entità subite dalla parte, ma anche della sua non più giovane età, appare di giustizia determinare in ragione del 30% del predetto importo e quindi in Euro 888,88 le quali, peraltro, debbono ritenersi comprensive anche del richiesto risarcimento per "danno alla casalinga", dal momento che il danno biologico, debitamente personalizzato nella misura di cui sopra, pare coprire l'intero spettro dei danni subiti dalla parte a seguito del sinistro di cui è causa.

Dovranno inoltre essere risarcite le spese mediche ritenute congrue dal C.T.U. e documentate per Euro 1.470,93 oltre le spese per C.T.U. e C.T.P. in corso di causa ammontanti a complessivi Euro 976,00, nonché quelle per l'assistenza stragiudiziale le quali appaiono legittimate anche dall'atteggiamento assolutamente passivo tenuto dalla convenuta Compagnia.

In ordine a queste ultime, appare di giustizia confermare l'importo richiesto di Euro 880,00 (C.P.A. ed I.V.A. compresi) come da fattura n. 65/14 Avv. Marco Bordoni.

Pertanto i convenuti dovranno essere condannati in solido al pagamento della complessiva somma di Euro 7.178,76 sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura legale dal

di del sinistro a quello del saldo effettivo, ma non anche la rivalutazione monetaria, stante la mancanza di prova sulla sussistenza di un eventuale maggiore ed ulteriore danno da ritardo, non coperto dal riconoscimento degli interessi nella misura di legge ed anche in considerazione del fatto che il calcolo delle somme dovute è stato effettuato tenendo conto delle tabelle con i valori attuali.

La spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza disattesa, così dispone;

- 1) **Accerta** che la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di cui è causa è attribuibile alla condotta del Sig. \_\_\_\_\_;
- 2) **Accerta** che la Sig.a \_\_\_\_\_, a seguito del sinistro di cui è causa, ha subito danni e sostenute spese rimborsabili, comprese quelle per la C.T.U. e la C.T.P., pari ad **Euro 7.178.76**;
- 3) Conseguentemente per i titoli di cui sopra, **condanna** i Signori \_\_\_\_\_; nonché la Società Reale Mutua di Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido fra loro, al pagamento in favore della Sig.a \_\_\_\_\_ della complessiva somma di **Euro 7.178.76**, oltre interessi nella

misura di legge da calcolarsi come sopra stabilito;

4) **Condanna i Signori**

in quanto, nonché la Società Reale Mutua di Assicurazioni Spa,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido  
fra loro a rifondere alla Sig.a le spese legali  
del presente procedimento che liquida in **Euro 1.900,00**, di  
cui Euro 274,31 per spese, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per  
legge.

Così deciso in Bologna il 28.01.2014.

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Pederzoli

*Antonio Pederzoli*

Depositato in Cancelleria

il 31 MAR 2014

Il Cancelliere

Dott. *[Signature]*